

Allegato "D" al Rep. n. 1222/526

**STATUTO della
"FONDAZIONE FLORIANI ETS"**

La Fondazione Floriani è stata costituita il 12 Maggio 1977 con una donazione di Virgilio e Loredana Floriani.

Il 23 Maggio 1978 ha avuto riconoscimento giuridico con decreto del Presidente della Repubblica n. 390 comparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 il 26/7/1978.

Articolo 1

Genesi, denominazione e modello di riferimento

E' costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE FLORIANI ETS".

La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La sede potrà essere trasferita con una semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire e/o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero.

Articolo 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo della Fondazione è di promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita di persone affette da malattie altamente invalidanti e in fase terminale.

L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione opera nel settore socio-sanitario per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale per realizzare le seguenti attività:

- promuovere studi e ricerche scientifiche di nuovi mezzi e tecniche applicate alle cure palliative;
- favorire e diffondere l'apprendimento di tali tecniche;
- preparare e organizzare strutture operative per l'assistenza e l'intervento domiciliare per l'applicazione pratica di modelli di cura sempre più efficaci operando anche all'interno di pubbliche strutture e in collegamento con esse, o per espresso loro incarico o segnalazione;
- favorire con il trasferimento del proprio know-how la creazione di nuovi centri operativi con intenti e scopi comuni;
- sensibilizzare l'opinione pubblica onde creare le premesse perché il problema venga affrontato a livello istituzionale.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, la Fondazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS:

- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia ed all'estero;
- compiere studi e ricerche;
- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti ed attrezzature, materiali utili e necessari per l'espletamento

della propria attività;

- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere intese con enti scientifici culturali ed educativi italiani e stranieri per l'utilizzo dei beni di cui trattasi allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- stipulare atti o contratti anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio è composto dalla dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila), nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e da fondi raccolti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta

fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 6

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Articolo 8

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) componenti che durano in carica tre esercizi, ad eccezione di quanto meglio oltre precisato per il Presidente, e sono rieleggibili.

Il Consiglio è composto:

- da almeno un membro della Famiglia Floriani, per tale dovendosi intendere i discendenti in linea retta del Fondatore Dr. Ing. Virgilio Floriani;
- da almeno due soggetti ciascuno dei quali abbia una specifica

qualificazione scientifica nel campo dell'attività statutaria della Fondazione.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Vice Presidente, sono nominati dal Presidente.

Tutte le cariche sono rinunciabili.

Se vengono mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente provvede alla nomina dei mancanti.

Qualora venisse meno l'intero Consiglio, la nomina del nuovo organo amministrativo spetta all'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obbiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina, ove opportuno, commissioni consultive, determinandone eventuali compensi, compiti e durata.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni

straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza dei due terzi dei membri in carica.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal soggetto che ha provveduto alla redazione del verbale, su designazione del Presidente medesimo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla violazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

Compensi degli amministratori

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività di consigliere svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Articolo 11

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta a vita al membro della Famiglia Floriani facente parte del Consiglio di Amministrazione da più tempo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando Avvocati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria della Fondazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio di Amministrazione ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Presidente:

- nomina i membri del Consiglio e il Vice Presidente;
- convoca il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione di tutti gli

affari che vengono deliberati;

- cura l'andamento amministrativo della Fondazione e gli ordinari rapporti con i vari uffici, Enti Pubblici e Privati e Amministrazioni locali comprese le banche;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio. Il Consiglio dovrà ratificare i provvedimenti che in via di urgenza fossero stati adottati dal Presidente. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Articolo 12

Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e può essere rinominato.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli or-

gani sociali;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 14

Estinzione della Fondazione

La Fondazione si scioglie:

- per il raggiungimento dello scopo o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

- per insufficienza del patrimonio;

oltre che per gli altri casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori entro un mese dal provvedimento che dichiara l'estinzione della Fondazione.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 15

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di leggi vigenti in materia.

All'originale firmato: Paolo Ermenegildo Giulio Floriani - Alice Carlotta Linares (L.S.)